



COMUNE DI FILADELFIA

Provincia di Vibo Valentia

N. 36 Reg. Del.

Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO:

**MODIFICA COMPONENTI COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE (C.E.C).
RINVIO.**

L'anno duemilaventi il giorno 23 del mese di ottobre alle ore 18:25 nei locali della Biblioteca comunale, siti in via P. Galluppi, nel rispetto delle regole precauzionali dettate dalla legge e dall'emergenza COVID-19, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria di prima convocazione.

Risultano presenti i sigg.:

	Pres.	Ass.		Pres	Ass.
Maurizio De Nisi	X		Veronica Gugliotta		X
Anna Bartucca	X		Giuseppe Pellegrino	X	
Antonio Carchedi	X		Concetta Maria Raimondi		X
Bruno Giovanni Caruso	X		Anna Lisa Rondinelli	X	
Tommasino Diacò	X		Francesco Rondinelli	X	
Rosalba Galati	X		Francesco Zoccali	X	
Francesco Gugliotta		X			
Presenti n. 10- Assenti n. 3					

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4°, lett. a), D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Comunale Dott. Antonio Grutteria.

Presiede il Presidente Sig. Tommasino Diaco il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, invitando il Consiglio Comunale a prendere in esame l'argomento in oggetto indicato. La seduta è pubblica con ingresso contingentato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- A norma dell'art. 41, comma 2 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 12 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e s.m.i, il Consiglio Comunale, nella prima seduta successiva alla convalida degli eletti elegge nel proprio seno la Commissione Elettorale Comunale;
- L'art. 2, comma 30, della L. 24/12/2007 n. 244, dispone che la Commissione Elettorale Comunale si occupi esclusivamente dei compiti previsti dagli artt. 3,4,5,6, della L. 8/3/1989 n. 95 e s.m.i., in materia di formazione, tenuta e gestione dell'Albo degli scrutatori di seggio elettorale;

Dato atto che giusto quanto previsto dall'art. 12 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, per come modificato dall'art. 3-quinquies della Legge 27 gennaio 2006, n. 22:

- La Commissione Elettorale Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei Comuni cui sono assegnati fino a 50 Consiglieri;
- il Sindaco non prende parte alla votazione;
- Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza;
- A tale scopo, per l'elezione dei suddetti componenti, ciascun Consigliere può indicare nella propria scheda un solo nome;
- Sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti;
- A parità di voti, sarà proclamato eletto il più anziano di età;
- Qualora non venga eletto alcun Consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il Consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti; Sono eletti componenti della Commissione i Consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti, purché non inferiore a tre;
- Con votazione separata e con le stesse modalità previste per la nomina dei membri effettivi della Commissione, si procede alla nomina dei membri supplenti;

Visto l'art 17, comma 16, del D.L. n. 138/2011 convertito in legge n. 148/2011, per come novellato dall'art.1, comma 135 della legge n. 56/2014 (Legge Del Rio), che ha modificato la composizione dei Consigli Comunali dei comuni fino a 10.000 abitanti;

Dato atto che:

- Con deliberazione n. 18 del 24.06.2016 , a seguito delle Consultazioni Elettorali per l'elezione diretta del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale, il Consiglio comunale procedeva alla nomina della Commissione elettorale Comunale (C.E.C.) per come segue: 1) Effettivi: Carchedi Antonio (Maggioranza), Raimondi Concetta Maria (Maggioranza), Mazzotta Stefania (Minoranza); 2) Supplenti: Gugliotta Francesco (Maggioranza), Rondinelli Anna Lisa (Maggioranza), Rondinelli Francesco (Minoranza);
- I Consiglieri Carchedi Antonio e Raimondi Concetta Maria sono passati, successivamente alla loro elezione in qualità di componenti della Maggioranza, nelle fila dell'Opposizione;

- La Dott.ssa Mazzotta Stefania in data 10/09/202, prot. n. 7160, ha presentato le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale;

RILEVATA la necessità di procedere alla modifica dei componenti della Commissione Elettorale Comunale, in seguito alle vicende di cui sopra;

Udita l'introduzione del Presidente il quale chiede al Segretario di relazionare sul punto;

Udita la relazione del Segretario il quale evidenzia le diverse posizioni della Giurisprudenza richiamando la delibera del Consiglio di Stato – Sezione V – 31 gennaio 2001, n. 354 che afferma come *Nel caso in cui una norma disponga che un collegio amministrativo sia formato anche da un rappresentante della minoranza, tale può essere soltanto il soggetto designato e votato dal gruppo di appartenenza quale suo rappresentante in seno al collegio medesimo, e tale posizione può essere legittimamente rivestita solo da colui al quale sia stato conferito lo specifico incarico rappresentativo e che per tale motivo impersona la volontà del gruppo rappresentato (NdR: ecco perché nelle commissioni tecniche non possono esserci rappresentanti politici); pertanto non può essere rappresentante della minoranza un soggetto che sia stato eletto con i voti della maggioranza, mancando in tal caso in capo all'eletto il requisito essenziale della rappresentatività"*; dall'altro richiamata delibera del Consiglio di Stato, Adunanza generale, 31 agosto 1967, n. 969 che ha ritenuto la *Non ammissibilità della rinnovazione parziale della Commissione elettorale comunale.*

Il Segretario prosegue depositando in atti le due sentenze richiamate e precisa come il Responsabile dell'area Amministrativa abbia inoltrato apposita richiesta di chiarimento sul punto alla Prefettura di Vibo Valentia rimasta fino ad oggi inevasa;

Udito l'intervento del Consigliere Pellegrino il quale sottolinea come diversi Comuni della Provincia abbiano provveduto alla sostituzione dei membri della Commissione Elettorale a seguito delle dimissioni dalla carica di Consigliere comunale;

Udito l'intervento del Consigliere Carchedi il quale evidenzia come, a prescindere dalle diverse posizioni politiche, la Commissione Elettorale abbia comunque garantito nel corso di questi anni un corretto funzionamento;

Udito l'intervento del Presidente del Consiglio il quale ritiene opportuno, dato il suddetto contrasto Giurisprudenziale, rinviare il punto sottoponendo la questione giuridica all'attenzione del prossimo Segretario Comunale;

Con unanime votazione

DELIBERA

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di rinviare il punto in oggetto alla prossima seduta Consiliare.